



COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 4750 DEL 23/09/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA, PER APPROVAZIONE DELL'ISTANZA PRESENTATA DA AZIENDA AGRICOLA SAN ROCCO DI MOLINARI SIMONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N.10/2012, RELATIVA AL PROGETTO DI SVILUPPO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE - VIA MONTALBANO 42 – LA SPEZIA.

Il compilatore : Laura Scaruffi

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che la Azienda agricola San Rocco di Molinari Simone, a mezzo del suo legale rappresentante, ha presentato istanza prot. n. 75897 del 23.06.2022, relativa allo sviluppo di attività produttiva esistente - Via Montalbano 42 – La Spezia, in sua proprietà, in applicazione dell'art. 10 della Legge Regionale n.10/2012;

- che con comunicazione, prot. n.78261 del 29.06.2022, è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14bis legge 241/90 e s.m.i, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti e degli uffici di seguito elencati:

- Comune della Spezia CdR Ambiente;
- Comune della Spezia CdR Edilizia;
- Comune della Spezia Ufficio Geologico;
- ASL 5^;
- Comune della Spezia CdR Attività Produttive;
- Regione Liguria - Settore Ispettorato Agrario La Spezia;
- Regione Liguria - Settore Difesa del Suolo – La Spezia;
- Regione Liguria - Settore Turistici Locali e Territoriali – La Spezia;

- che, a seguito di quanto sopra, sono pervenute richieste di integrazioni documentali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 comma 7 L. 241/90 da parte di
 - Comune della Spezia CdR Ambiente
 - Comune della Spezia CdR Edilizia
- che, con nota prot. n.90055 del 27.07.2022, le suddette richieste, comportanti la sospensione dei termini procedurali, sono state inoltrate all'istante a mezzo del Tecnico incaricato;
- che entro la scadenza di cui al combinato disposto dell'art. 2 comma 7, L.241/90 e art. 14 bis, comma 2, L.241/90, l'istante non ha ottemperato alle richieste integrative documentali formulate dal C.d.R. Ambiente e dal C.d.R. Edilizia;
- che Regione Liguria - Settore Difesa del Suolo – La Spezia, a mezzo di nota prot. 503453 del 05.11.2021, ha comunicato che, per quanto di sua spettanza, non è dovuto alcun parere in merito;
- che l'Ufficio geologico, Comune della Spezia, a mezzo di nota del 27.07.2022, ha espresso parere favorevole;
- che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 12.09.2022;
- che, per quanto riguarda i restanti soggetti coinvolti nel presente procedimento, non avendo reso le pertinenti determinazioni entro il termine di cui al comma 2 lett. c) dell'art.14bis legge 241/90, si dà atto che la mancata comunicazione di quanto sopra equivale ad assenso senza condizioni;
- che relativamente al C.d.R. Edilizia e all'Ufficio Ambiente, il mancato rilascio del pertinente parere, essendo determinato dall'inottemperanza dell'interessato alla richiesta delle integrazioni documentali, viene valutato quale elemento di improcedibilità dell'istanza, tale da non consentire l'accoglimento della stessa;

Visto altresì l'art.20 della L.241/1990;

Adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA

della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14bis legge 241/90 e s.m.i, come sopra indetta e svolta, che produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, di cui all'art.10 bis L.241/90.

Pertanto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente Determinazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che saranno poi trasmesse ad altre Amministrazioni coinvolte ai fini dell'indizione di una nuova Conferenza.

In caso di mancata trasmissione delle osservazioni suddette nei termini di cui all'art.10 bis. L.241/90, la presente determinazione diventerà efficace e produrrà l'effetto del rigetto della domanda.

Ai fini di cui sopra si dispone

- che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR entro 60 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC ovvero ricorso straordinario al Capo di stato entro 120 giorni. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 23/09/2022

Il Dirigente – Amministrativo Legale

ALESSANDRO TRAPANI